



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N. 556

---

**LA GIUNTA REGIONALE ESTENDA L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DEI COMUNI SEDE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI PREVISTO DALL'ART. 37 DELLA L.R. 3/2000, NE AUMENTI L'IMPORTO E SI ATTIVI PER DESTINARNE UNA QUOTA ALL'INDENNIZZO DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI LIMITROFI**

presentata il 15 luglio 2024 dai Consiglieri Bigon, Luisetto, Zanoni e Zottis

### Il Consiglio regionale del Veneto

#### PREMESSO CHE:

- il 5 ottobre 2023, la società Tecnoinerti s.r.l. ha presentato un'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-*bis* del codice dell'ambiente, per la realizzazione di un impianto di messa a dimora permanente di rifiuti pericolosi contenenti amianto, presso il comune di Villafranca di Verona (VR), nella frazione di Caluri;
- la discarica di amianto coprirà un'area di 130.500 m<sup>2</sup>, nella quale verrà conferito, nell'arco di dieci anni, un volume di rifiuti contenenti amianto pari a 820.000 m<sup>3</sup>, con una media di 500 tonnellate al giorno. Il sito della discarica è adiacente alla caserma del "3° Stormo" dell'Aeronautica militare, dove lavorano oltre mille dipendenti, e dista soli 200 metri dal centro abitato di Caluri, nel quale risiedono oltre 700 persone, nonché 450 metri dalla zona industriale di Villafranca di Verona;
- nello studio d'impatto ambientale, peraltro, la società proponente evidenzia – in modo scorretto – che il sito della discarica "*ricade in un contesto agricolo con ridotta espansione residenziale*", ignorando la vicinanza dell'impianto all'abitato di Caluri e a quelli limitrofi di Villafranca, Dossobuono, Povegliano, Alpo, Rizza, Castel d'Azzano, Mozzecane, Sommacampagna e Valeggio;
- il progetto ha incontrato una forte opposizione da parte dei cittadini, preoccupati per le esternalità negative sotto il profilo ambientale, sanitario ed economico che potranno ricadere sul territorio. La petizione promossa dal

Comitato Tutela Ambiente e Salute Villafranca, infatti, ha in poco tempo raccolto 6.211 sottoscrizioni;

CONSIDERATO che è attualmente pendente anche il procedimento autorizzativo, promosso dalla società Progeco Ambiente s.p.a., per la realizzazione di un sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto per un quantitativo complessivo pari a 940.000 m<sup>3</sup>, con un flusso di conferimento di 90.000 tonnellate all'anno, in una ex cava nel comune di Valeggio sul Mincio, confinante con il comune di Villafranca di Verona e poco lontano da Caluri;

EVIDENZIATO che entrambe le discariche di amianto saranno realizzate in zone di ricarica delle falde acquifere, specificamente individuate come vulnerabili dalla DCR n. 62 del 17 maggio 2006. Ciò potrà esporre al rischio di contaminazione le acque della falda per mezzo di infiltrazioni di percolati contenenti fibre d'amianto. La contaminazione, inoltre, potrebbe interessare anche il suolo a causa di fessurazioni dovute all'essiccamento o a cedimenti differenziali della discarica;

RICORDATO che la localizzazione della discarica in zona di ricarica delle falde è resa possibile dalla normativa risultante dall'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui alla DGR n. 988/2022, e in particolare dalla modifica del comma 4 dell'articolo 15;

RITENUTO CHE:

- un impianto di tali dimensioni e con tali volumi di conferimento, sito a 200 metri dal centro abitato di Caluri, avrà un impatto pesantissimo sul valore delle proprietà immobiliari limitrofe, in taluni casi vanificando in modo irreversibile i sacrifici di una vita dei residenti, i quali si vedranno realizzare davanti alle proprie case due colline di rifiuti contenenti amianto, alte all'incirca 15 metri ciascuna;
- allo stesso modo, anche la realizzazione della discarica a Valeggio inciderà gravemente sul valore delle proprietà vicine;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 37 della LR n. 3/2000 obbliga i soggetti gestori di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti a corrispondere al comune in cui è situata la discarica un contributo ambientale, destinato ad interventi per ristorare il disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto;
- l'individuazione delle tipologie di impianti e la determinazione dell'entità del contributo ambientale sono rimesse, a norma dell'art. 37, secondo comma, alla Giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare;
- con DGR n. 1104 del 2 giugno 2013, la Giunta ha limitato l'obbligo di versare il contributo ambientale ai soli gestori di impianti di smaltimento in discarica di rifiuti urbani e speciali non pericolosi. Con la stessa delibera, ha determinato l'ammontare del contributo in:
  - 10,33 euro/tonnellata per i rifiuti urbani non pericolosi;
  - 5 euro/tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi;
- la DGR n. 422 del 16 aprile 2024 ha modificato i criteri di applicazione del contributo ambientale a partire dal 1° gennaio 2025, assoggettando a tale contributo i soli dieci impianti di piano sottoposti alla regolazione dei flussi di rifiuti urbani residui e suddividendo così gli importi:
  - 10,33 euro/tonnellata per gli impianti di conferimento dei rifiuti urbani residui, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della normativa di piano;
  - 5 euro/tonnellata per tutti i rifiuti non regolamentati nei flussi, ovverosia quelli speciali non pericolosi;

CONSIDERATO CHE:

- l'aggiornamento del Piano rifiuti poneva come obiettivo strategico l'aggiornamento della DGR n. 1104/2013 *“estendendo il contributo ad altre tipologie di impianti la cui presenza sul territorio genera i maggiori disagi”*. Nello specifico, la strategia di piano proponeva di *“assoggettare al contributo, ai sensi dell'Art. 37 della L.R. 3/2000, le installazioni sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla categoria 5 dell'Allegato VIII alla parte II del testo unico ambientale”*, il quale include anche le attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come l'amianto;
- tale indicazione del Piano rifiuti non è stata recepita nella DGR n. 422/2024, che prevede l'applicazione del contributo ambientale ai soli impianti di piano, che non gestiscono rifiuti pericolosi;
- sia l'impianto da realizzarsi a Caluri che quello di Valeggio rientrano nella tipologia indicata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte II del codice dell'ambiente. Pertanto, se nella DGR n. 422/2024 fosse stata recepita l'estensione prevista dalla strategia regionale contenuta nel Piano rifiuti, le società Tecnoinerti e Progeco Ambiente sarebbero tenute, a seguito della realizzazione degli impianti, al pagamento del contributo ambientale a favore dei comuni di Villafranca di Verona e di Valeggio sul Mincio;

Tutto ciò premesso,

### **impegna la Giunta regionale**

- a deliberare l'estensione dell'obbligo di versare il contributo *“a tutte le installazioni sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla categoria 5 dell'Allegato VIII alla parte II del testo unico ambientale”* e, pertanto, anche nei confronti dei gestori di impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi contenenti amianto;
  - ad aumentare l'entità del contributo ambientale almeno del 20%;
  - a deliberare la destinazione di una quota parte di detto contributo a fini di indennizzo per la perdita di valore immobiliare delle abitazioni situate nel raggio di un chilometro dalla sede dell'impianto, a favore dei cittadini ivi residenti;
  - in subordine, a prevedere all'interno delle convenzioni stipulate tra i gestori e le amministrazioni comunali l'istituzione di un fondo finanziato dai soggetti gestori dell'impianto e finalizzato a ristorare i decrementi di valore immobiliare delle abitazioni site nel raggio di un chilometro dalla sede dell'impianto.
-